SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casoria (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Gaetano Piccolella, dalla dott.ssa Fiora Fasano e dal dott. Francesco Ricciardi;

Considerato che la dott.ssa Fiora Fasano, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Canale - viceprefetto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casoria (Napoli), in sostituzione della dott.ssa Fiora Fasano.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2006
Ministeri Istituzionali - Interno, registro n. 9, foglio n. 228

06A07182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellaneta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Castellaneta (Taranto) ed il sindaco nella persona del sig. Andrea Nicolotti;

Considerato che, in data 30 maggio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellaneta (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Galeone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castellaneta (Taranto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Andrea Nicolotti.

Il citato amministratore, in data 30 maggio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3906-Area II-E.L. del 20 giugno 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellaneta (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Galeone.

Roma, 11 luglio 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A07185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) ed il sindaco nella persona del sig. Valerio Ciavolino;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 9 del 20 giugno 2006, da ventuno consiglieri su quaranta assegnati al comune di Torre del Greco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ennio Blasco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Valerio Ciavolino.

Successivamente, in data 8 giugno 2006, diciassette consiglieri su quaranta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 9 del 20 giugno 2006 da ventuno componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1182/AREA II./EE.LL. del 23 giugno 2006, adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ennio Blasco.

Roma, 11 luglio 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A07186

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° agosto 2006.

Dichiarazione dello stato di necessità al rimpatrio dal Libano per i cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Viste le segnalazioni pervenute dall'Ambasciata d'Italia in Beirut e dalla Direzione generale per il Mediterraneo e il Medio Oriente di questo Ministero;

Ritenuto che, a seguito del grave clima di pericolosa precarietà, si è instaurata sul territorio una situazione che rende inopportuno il soggiorno dei cittadini italiani colà residenti;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 167;

Ritenuto che tale stato di necessità vada dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Libano dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 13 luglio 2006 con scadenza il 12 gennaio 2007.

Roma, 1° agosto 2006

Il direttore generale
per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
del Ministero degli affari esteri
BENEDETTI

Il capo Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno
D'ASCENZO

Il direttore generale
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

06A07291

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale e delle commissioni speciali presso la sede provinciale INPS di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visti:

il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme di attuazione della predetta legge;

la legge 9 marzo 1989, n. 88 sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. che modifica, fra gli altri, gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

la legge 30 dicembre 1986, n. 936, sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con particolare riferimento all'art. 4, in cui sono specificati gli elementi sintomatici del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali;

la legge 24 novembre 2000, n. 340 (norme in materia di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi);

le direttive ministeriali sulla costituzione degli organi collegiali dell'I.N.P.S., con particolare riferimento alla circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989 e alla circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 emanate dalla Direzione generale della previdenza sociale, Divisione III, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88;

la circolare prot. 13409 del 26 aprile 1993 della Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che tutti gli organi disciplinati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono rinnovati ogni quattro anni;

i precedenti decreti di ricostituzione rispettivamente del Comitato e delle speciali Commissioni per la

decisione dei ricorsi concernenti i lavoratori autonomi presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Prato e successive modificazioni;

Considerato che:

si deve provvedere alla nuova ricostituzione dei predetti organi collegiali;

il Comitato deve essere composto così come previsto dal primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88\1989;

ai fini della nomina dei componenti del Comitato si deve procedere preliminarmente alla ripartizione del numero dei componenti di tale organo tra i settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S, ed, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali, in osservanza dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

alla composizione delle speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti prestazioni relative a lavoratori autonomi si deve provvedere in conformità con quanto stabilito dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Ritenuto che:

la competenza è propria;

è stata effettuata la ripartizione del numero dei membri del Comitato in attuazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

ai fini dell'attribuzione dei posti dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nell'ambito del Comitato e delle speciali Commissioni, tenuto conto anche del numero limitato dei posti disponibili, occorre accertare quali siano le associazioni sindacali più rappresentative e, di conseguenza, in assenza di norme di legge, occorre predeterminare i criteri di valutazione della maggiore rappresentatività;

un primo criterio di valutazione può essere costituito dalle indicazioni contenute nel quinto comma dell'art. 4 della legge n. 936/1986 sul CNEL;

nella individuazione dei criteri selettivi della maggiore rappresentatività, un consolidato indirizzo giurisprudenziale, tendente alla valorizzazione del pluralismo partecipativo, ritiene che, ai fini della valutazione del grado di rappresentatività, vanno necessariamente considerate, accanto al dato quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati e della maggiore o più complessa struttura organizzativa dell'associazione sindacale, la specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi coinvolti;

inoltre, l'orientamento giurisprudenziale ha specificato che i criteri selettivi della maggiore rappresentatività devono essere tali da consentire un equo contemperamento del c.d. criterio maggioritario (attribuzione di tutti i posti disponibili alla associazione sindacale datoriale più rappresentativa del settore), con il criterio selettivo rispondente al principio di rilevanza costituzionale (art. 3 Costituzione) del pluralismo partecipativo (considerazione anche della specificità, qualità e rilevanza degli interessi espressi);

dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata affermata la necessità di «un contemperamento del criterio pluralistico con il principio proporzionale, che richiede una selezione, tra le associazioni più rappresentative, di quelle più rappresentative»;

la Corte costituzionale (Sentenza n. 975/1988) ha espresso l'orientamento per cui «la legge non può individuare a priori una o più organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorità amministrativa preposta alla nomina che, volta per volta, valuterà, comparativamente, il rispettivo grado di rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti»;

ai fini della più corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, in carenza di una espressa previsione normativa, si debbano applicare, essenzialmente, i seguenti criteri di valutazione:

per le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

a) la consistenza numerica degli iscritti;

b) partecipazione alla contrattazione collettiva;

c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive presso la Direzione provinciale del lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le organizzazioni contrapposte;

e) stipula contratti collettivi di lavoro;

f) rappresentanza aziendale elettiva;

per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro:

a) consistenza numerica delle aziende associate e dei lavoratori da queste occupate;

b) partecipazione alla contrattazione collettiva;

c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali piurime e collettive presso la Direzione provinciale del lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le organizzazioni contrapposte;

e) stipula contratti collettivi di lavoro;

in base ai dati acquisiti in sede istruttoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sono risultate C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., alle quali vanno assegnati rispettivamente i posti di componente in seno al Comitato come di seguito specificato: sei posti alla C.G.I.L.; tre posti alla C.I.S.L.; un posto alla U.I.L;

l'associazione sindacale dei dirigenti di azienda più rappresentativa è risultata la C.I.D.A. (Confederazione Italiana dei Dirigenti di Azienda);

sulla base della ripartizione per settori economici del numero dei posti di componenti del Comitato in rappresentanza dei datori di lavoro, due posti devono essere attribuiti al settore industria ed un posto al settore artigianato;

nel settore industria, l'associazione datoriale largamente più rappresentativa è risultata l'Unione Industriale Pratese e ad essa vanno attribuiti i posti di componente in rappresentanza del settore;

per quel che concerne il settore artigianale, in base alle risultanze istruttorie ed alle valutazioni incrociate e comparate, formulate sulla base degli indicatori e dei criteri selettivi sopra enunciati, è emerso che le associazioni maggiormente rappresentative sono la Confartigianato e la C.N.A - Artigianato Pratese;

con riferimento al predetto settore artigiano, il posto del rappresentante dei lavoratori autonomi in seno al Comitato deve essere attribuito all'organizzazione più rappresentativa del settore, e, cioè, alla Confartigianato, in modo che risulti attribuita alla stessa associazione anche la presidenza della speciale Commissione;

conseguentemente il posto di componente del Comitato in rappresentanza dei datori di lavoro artigiani deve essere assegnato alla C.N.A - Artigianato Pratese;

i posti in rappresentanza dei lavoratori autonomi della categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni e di quella esercenti attività commerciali vanno attribuiti, rispettivamente, alla Coldiretti - Prato e all'Unione Commercianti che sono risultate le associazioni più rappresentative per le predette categorie;

è opportuno procedere contestualmente e con gli stessi criteri selettivi della maggiore rappresentatività anche alla nomina dei quattro componenti di ognuna delle tre speciali Commissioni del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma terzo, della legge n. 88/1989;

ai fini della nomina dei componenti delle predette speciali Commissioni, le associazioni più rappresentative sono risultate le seguenti, alle quali vanno attribuiti i posti di componenti come di seguito specificato:

a) per la categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Coldiretti Prato - due posti;

C.I.A. - un posto;

Unione Pratese Agricoltori - un posto;

b) per la categoria artigiani:

Confartigianato - due posti;

C.N.A - Artigianato Pratese - due posti;

c) per la categoria esercenti attività commerciali:

Unione commercianti - due posti;

Confesercenti - due posti;

sono state richieste alle associazioni sindacali più rappresentative come sopra specificato le designazioni dei rappresentanti in seno al Comitato ed alle Commissioni speciali;

sono pervenute dalle predette associazioni le designazioni richieste;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito il Comitato provinciale presso la sede provinciale I.N.P.S. di Prato.

Esso ha la seguente composizione:

A) Componenti di diritto:

direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Prato;

direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Prato;

dirigente pro-tempore della Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Prato;

B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Battiloni Paolo C.G.I.L.;

Chiesi Giovanni C.G.I.L.;

Lorenzini Mauro C.G.I.L.;

Martino Adolfo C.G.I.L.;

Targioni Giancarlo C.G.I.L.;

Toccafondi Francesco C.G.I.L.;

Petrà Franca C.I.S.L.;

Scatizzi Fabrizio C.I.S.L.;

Spiga Giancarlo C.I.S.L.;

Bettocchi Bruno U.I.L.;

C) Componente in rappresentanza dei dirigenti di azienda:

Gazzolo Francesco C.I.D.A.;

D) Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Industria:

Scarpellini Marco - Unione industriale Pratese;

Giannoccaro Paola - Unione industriale Pratese;

Artigianato:

Bigagli Francesco - C.N.A.- Artigianato Pratese;

E) Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Landini Andrea - Coldiretti - Prato.

Artigiani:

Gualtieri Aldo - Confartigianato.

Esercenti attività commerciali:

Pieragnoli Federico - Unione Commercianti.

Art. 2.

Sono nominati componenti delle speciali Commissioni del Comitato provinciale, previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 citata, i seguenti:

A) per la Commissione della categoria Coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Fantini Maurizio - Coldiretti - Prato;

Bessi Maurizio - COLDIRETTI - Prato;

Baicchi Maria Donata - C.I.A.;

Lazzereschi Antonella - Unione Pratese Agricoltori;

B) per la Commissione della categoria Artigiani:

Nenciarini Rossella - Confartigianato;

Collina Claudio - Confartigianato;

Fedi Patrizia - C.N.A. - Artigianato Pratese;

Galeotti Piero - C.N.A. - Artigianato Pratese;

C) per la Commissione della categoria Esercenti attività commerciali:

Buffoni Piergiovanni - Unione commercianti;

Casini Ruggero - Unione commercianti;

Bardelli Maura Natalina - Confesercenti;

Denti Massimiliano - Confesercenti.

Le speciali Commissioni previste ai precedenti punti A, B e C del presente articolo sono presiedute dai componenti del Comitato nominati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e, cioè, rispettivamente, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 46, terzo comma, della citata legge n. 88/1989.

Fanno, altresì, parte delle predette Commissioni speciali i componenti di diritto del Comitato provinciale.

Art. 3.

Il Comitato e le speciali Commissioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 restano in carica 4 anni.

Art. 4.

Il presente decreto — previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 — sarà trasmesso alla Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Prato che ne curerà la successiva esecuzione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Prato, 17 luglio 2006

Il direttore provinciale: BERLOCO

06A07062

DECRETO 18 luglio 2006.

Sostituzione di un rappresentante dei lavoratori dipendenti del Settore commercio e servizi presso il comitato provinciale INPS di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto n. 11/2006 del 22 maggio 2006 di ricostituzione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con il quale veniva nominato il sig. Roberto Dal Passo tra i rappresentanti dei lavoratori dipedenti del Settore commercio e servizi;

Viste le dimissioni presentate dallo stesso in data 10 luglio 2006;

Vista la nota del 17 luglio 2006 con la quale la CDLT-CGIL di Ferrara ne chiede la sostituzione con il sig. Davide Fiorini;

Decreta:

Il sig. Davide Fiorini, nato a Portomaggiore (Ferrara) il 22 dicembre 1963, è nominato rappresentante dei lavoratori dipendenti del Settore commercio e servizi in seno al comitato provinciale INPS di Ferrara, in sostituzione del sig. Roberto Dal Passo, dimissionario, che pertanto decade dalla nomina.

Ferrara, 18 luglio 2006

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

06A07117

DECRETO 18 luglio 2006.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 7 del 24 maggio 2006 con il quale il sig. Buonfino Maurizio era stato nominato membro supplente della Commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori U.G.L.;

Vista la nota prot. n. 100/06/U.S. del 6 luglio 2006 dell'U.G.L. con la quale viene designato membro supplente della suddetta Commissione il sig. Sessa Germano in sostituzione del sig. Buonfino Maurizio;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Buonfino Maurizio;

Ritentuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sessa Germano è nominato membro supplente in sostituzione del sig. Buonfino Maurizio in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori U.G.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 luglio 2006

Il direttore provinciale: TRUPPI

06A07119

DECRETO 18 luglio 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153 contenente la delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordinamento degli organi amministrativi dell'INPS;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 concernenti l'attuazione del suddetto riordinamento;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e stabilisce la nuova composizione del Comitato provinciale dell'INPS;

Visto il decreto direttoriale n. 135 del 25 marzo 2002 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS per il quadriennio 2002/2006, con scadenza il 25 marzo 2006;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 239, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444 concernente la «disciplina della proroga degli organi amministrativi»;

Ritenuto di dover procedere, per come si procede, al rinnovo dell'organo collegiale di cui trattasi per il quadriennio 2006-2010;

Visti i dati forniti dalla locale Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visti i dati acquisiti da questa Direzione provinciale del lavoro;

Sentite le locali organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nelle riunioni appositamente indette presso questa sede in date 21 febbraio 2006 e 26 aprile 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34, così come modificati nella composizione dall'art. 44 della legge n. 88/1989, tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto ed in particolare alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia; alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate che in questa provincia, in base alle risultanze in atti, debbano essere individuati in quelli attinenti all'industria (ivi comprese le industrie delle costruzioni), al commercio, e comunque al terziario allargato, con particolare riferimento al settore turistico-alberghiero, all'agricoltura e all'artigianato;

Vista la nota ministeriale n. 012288 del 20 febbraio 1996 concernente la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, e nella quale si precisa che il dato numerico degli iscritti alle singole organizzazioni sindacali non è controllabile dalla Autorità amministrativa, che non ha altro strumento se non quello della sua acquisizione diretta da parte delle organizzazioni sindacali interessate; e nella quale, si fa presente pure, che il grado di rappresentatività deve essere desunto, in base ai principi enunciati dal Consiglio di Stato e dai T.A.R., attraverso vari criteri di valutazione, e vale a dire consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge 31 novembre 1986, n. 936, nel disposto del quale i suddetti criteri trovano conferma;

Ritenuto ad avviso dello scrivente, che tra i criteri atti ad individuare il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, giova pure comprendere la partecipazione delle stesse in altri organi di natura collegiale e rappresentativa istituiti in questa provincia;

Acquisiti i suddetti dati relativamente alle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori dipendenti ed autonomi notoriamente più rappresentative in questa provincia per numero di iscritti ed associati, per diffusione delle loro strutture, per vertenze individuali, plurime e collettive trattate, per contratti stipulati, ecc.;

Viste le risultanze ed i riscontri agli atti di questo ufficio (vertenze trattate, numero di pratiche di patronato ed attività assistenziale nel suo complesso, contratti provinciali depositati, partecipazione ad altri organi collegiali quali commissione di conciliazione, commissioni di cassa integrazione agricola, industriale ed edile, CLES, commissione per la certificazione dei rapporti di lavoro, ecc.;

Visti i dati forniti dalla locale sede dell'I.N.P.S. riferiti alle associazioni agricole più rappresentative in questa provincia e vale a dire il numero delle deleghe validate delle associazioni datoriali, il numero dei lavoratori occupati presso le aziende agricole associate, il numero delle giornate lavorative annue dichiarate ai fini contributivi dalle medesime aziende;

Tenuto conto che il dato più significativo in termini di rappresentatività in ultima e conclusiva analisi è quello della media annua dei lavoratori occupati; e ciò per due prevalenti motivi: primo, perché è proprio nei confronti di costoro che si accendono le pratiche previdenziali ed assistenziali rientranti nella competenza del Comitato ed in particolare modo le decisioni del contenzioso; secondo, perché tale criterio è quello prioritariamente indicato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, dall'art. 4, comma 5, della legge n. 936/1986, dalle disposizioni ministeriali e, per finire, negli autorevoli indirizzi della giurisprudenza amministrativa in tema di criteri atti ad individuare il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, mentre ogni altro criterio, sebbene di non minore importanza, concorre nelle valutazioni di cui trattasi ma non assume determinante priorità; e qui aggiunto che la media annua degli occupati (anni 2003, 2004 e 2005) più alta con 3234 lavoratori dipendenti è quella facente capo alle aziende associate alla C.I.A. contro i 2849 della Confagricoltura ed i 2621 dei CC.DD.;

Proceduto quindi, alla stregua dei criteri indicati dal Ministero, che come sopra detto, trovano pieno riscontro nel disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 936/1986 ed integrale conferma negli autorevoli indirizzi sin qui seguiti dalla giurisprudenza amministrativa, ad un attento esame di tutti i suddetti dati atti a dare contezza del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori dipendenti ed autonomi di questa provincia, si perviene alle seguenti determinazioni:

per i lavoratori dipendenti, relativamente ai settori economici e produttivi più importanti sul piano provinciale, quale quello commerciale e comunque del terziario allargato dove assumono particolare rilievo e sono in costante crescita le strutture turistico-alberghiero, quello agricolo e quello industriale, quest'ultimo tuttavia in misura piuttosto modesto se si prescinde dalle industrie delle costruzioni, risultano maggiormente rappresentative nell'ordine le seguenti organizzazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL e UGL; mentre per quanto riguarda i dirigenti di aziende, tenuto conto di quanto agli effetti dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 rappresentato dalla locale Camera di commercio, che indica attualmente il settore turistico-alberghiero come quello di maggior rilievo in questa provincia e con prospettive di ulteriore crescita; viste le risultanze degli accertamenti svolti da questo ufficio dai quali è emerso su base documentale e con pieno riscontro che effettivamente opera in questa provincia con proprie strutture e specifica rappresentatività nel settore l'A.D.A. (Associazione Direttore Albergo) la cui quasi totalità degli associati ha una posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. e quindi con competenze da parte del costituendo Comitato, e in specie per quanto concerne la decisione di eventuale contenzioso previdenziale; e che analoghi risultanze non sono emerse in favore di altre associazioni che appunto non operano con proprie strutture e concretamente in questa provincia, con particolare riferimento al settore in esame, e che pergiunta non registrano in loro favore posizioni previdenziali presso l'I.N.P.S. dei propri iscritti, qui ribadendo che, per come e per quanto voluto dalle vigenti disposizioni legislative in materia, il grado di rappresentatività va ricercato ed individuato su base unicamente provinciale, tenendo conto dei settori economici più importanti, delle strutture operative, della concreta attività svolta e comunque rilevante nella materia previdenziale di competenza dell'I.N.P.S. e più in particolare del Comitato provinciale, e non già di una rappresentatività nazionale o regionale; ed a tal riguardo giova qui riportare a conforto delle valutazioni adottate dallo scrivente le direttive ministeriali di cui alla circolare n. 13 del 29 agosto 1970 - costituzione dei Comitati della previdenza sociale presso le sedi provinciali dell'INPS.... «Le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro vanno ripartite, per ciascuna provincia, in base ai criteri indicati nell'art. 35, tra i settori economici che nella provincia medesima hanno una adeguata consistenza e sono interessate ai compiti specifici dei Comitati provinciali. La ripartizione settoriale può, pertanto, differire da provincia a provincia a seconda delle caratteristiche delle rispettive economie....»; per questi motivi risulta in atto più rappresentativa la predetta associazione;

per i datori di lavoro dei medesimi settori produttivi risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali: Assindustria, Confcommercio e C.I.A.;

per i lavoratori autonomi, sempre in riferimento ai settori succitati, nonché al settore artigiano, le seguenti organizzazioni sindacali: CC.DD., Confcommercio e Confartigianato;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle suddette organizzazioni sindacali;

Decreta:

È rinnovato presso la sede INPS di Cosenza, per il quadriennio 2006-2010, con decorrenza dalla data del presente decreto, il Comitato provinciale istituito dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica

30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del quale vengono nominati a farne parte i signori:

Donato Giovanni, Ianni Massimo Pio, Sangineti Carlo, Russo Antonio, Graziano Bruno, Campolongo Gianluca, Filice Francesco, Tocci Armando, De Gregorio Antonio, Civale Pietro e Metallo Demetrio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei quali quest'ultimo in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Esposito Edoardo, Gargano Claudio e Barbarossa Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Loffreda Salvatore, Brescia Francesco e Falsetta Mario, in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

Del medesimo Comitato, quali membri di diritto, fanno inoltre parte il direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato, il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato o un suo delegato e il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato.

Con il presente decreto sono inoltre ricostituite, ai sensi dell'art. 46, punto 3) della legge n. 88/1989, sempre per il quadriennio 2006-2010 e con decorrenza dalla data del presente atto, le commissioni speciali del Comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso e composte dai membri di diritto del Comitato e da quattro rappresentanti designati dalle rispettive categorie così come di seguito indicato:

a) Commissione speciale dei CC.DD., mezzadri e coloni: signori Guarascio Emanuele, Cerenzia Claudio, Gigliotti Giuseppe e Santoianni Giuseppino;

b) Commissione speciale degli artigiani: signori Gargiulo Michele, Zumpano Mauro, Blasi Eugenio e Seminario Santo;

c) Commissione speciale degli esercenti attività commerciali: signori De Simone Silvana, Costabile Alessio, Mazzuca Tropea Mario Rocco e Gagliardi Antonio.

Per l'esecuzione del provvedimento di cui trattasi, il dirigente della sede I.N.P.S. di Cosenza vorrà disporre per la notifica agli interessati della nomina a componente del suddetto Comitato e delle suddette Commissioni speciali e per ogni ulteriore adempimento di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 più volte citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria con le modalità e nei termini di legge.

Cosenza, 18 luglio 2006

Il direttore provinciale: SPINA

06A07157

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Don Bosco soc. coop. a r.l.», in Castelviscardo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1995, con il quale la società cooperativa Don Bosco soc. coop. a r.l., con sede in Castelviscardo (Terni), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Laura Minelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Riccardo Sarti, nato a Viareggio (Lucca) il 3 marzo 1960, con studio in Lucca, in via Leporini n. 57, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Laura Minelli, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06981

DECRETO 22 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Penta Service piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Orvieto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Penta Service piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orvieto (Terni), (codice fiscale n. 758430557), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Riccardo Sarti, nato a Viareggio (Lucca) il 3 marzo 1960, con studio in Lucca, in via Luporini, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06982

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Proteo coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Cairo Montenotte, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'accertamento ministeriale ispettivo in data 22 novembre 2004 e successiva relazione ispettiva in data 23 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Proteo coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Cairo Montenotte (Savona), (codice fiscale n. 02686510104), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939 ed ivi residente in Salita alla Spianata di Castelletto n. 19, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06983

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Giacomo Matteotti», in Ferrara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1966 con il quale il Gino Ferrari è stato nominato commis-sario liquidatore della società cooperativa «Giacomo Matteotti», con sede in Ferrara, gà posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 19 aprile 1966;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Gallo, nato a Puerto de La Cruz (Venezuela) il 27 giugno 1955, con studio in Bologna, via Marsala n. 26, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gino Ferrari, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07051

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società «Sviluppo Italia turismo S.p.a.» - Rettifica. (Deliberazione n. 18/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001,

n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.*c*) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a*) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modifiche;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86/2005), con la quale si autorizza il Ministero delle attività produttive alla stipula del contratto di programma con con le società: «Sviluppo Italia turismo S.p.a.», «Terme di Santa Cesarea S.p.a.», «Torre d'Otranto S.p.a.», «S.A.P.O. S.p.a.» e «Costa di Sibari S.p.a.», per la realizzazione di poli turistici integrati in Sicilia (Sciacca - AG), Calabria (Simeri Crichi - CZ, Gizzeria - CZ e Sibari - CZ) e Puglia (Otranto - LE), aree ricadenti nell'obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.*a*) del Trattato C.E. Sono ammessi investimenti per 319.266.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 141.151.470 euro (di cui 74.534.500 euro a carico dello Stato, 7.507.630 euro carico della Regione siciliana, 40.000.000 euro a carico della regione Calabria e 19.109.340 euro a carico della regione Puglia) e nuova occupazione diretta pari a 1.449 U.L.A. Il termine per la realizzazione degli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla stipula del contratto;

Vista la nota n. 12 del 23 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di rettifica dei dati occupazionali e dell'ubicazione di alcune delle iniziative indicata nella citata delibera n. 84/2004, così come è risultato dall'istruttoria sui progetti esecutivi;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. La tabella 1 allegata alla delibera n. 84/2004 citata in premessa, è sostituita con la corrispondente tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 1.203 U.L.A. (Unità lavorative annue).

3. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 84/2004.

4. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

Il Segretario del CIPE: BALDASSARRI

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 124

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA SVILUPPO ITALIA TURISMO S.P.A. - rettifica

Importi in euro

N.	Intervento	Società realizzatrice	Localizzazione investimenti	Investimento	Agevolazione concessa	% contributo rispetto al massimo concedibile	U.L.A.
	SICILIA						
1	Sciacca Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sciacca (AG)	39.860.000	14.869.890	80	151
2	Sciacca Albergo e Golf	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sciacca (AG)	27.256.000	10.155.540	80	122
	Totale SICILIA			**67.116.000**	**25.025.430**		**273**
	CALABRIA						
3	Simeri Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	30.000.000	15.779.430	80	89
4	Simeri Albergo SPA	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	30.000.000	15.735.690	80	163
5	Villaggio Family	S.A.P.O. S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	4.000.000	1.684.800	64	14
6	Villaggio Floriana	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	25.000.000	10.531.170	64	55
7	Gizzeria Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Gizzeria (CZ)	49.000.000	25.734.690	80	166
8	Sibari Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sibari-Cassano allo Jonio (CS)	26.000.000	13.667.970	80	108
9	Residence Costa di Sibari	Costa di Sibari S.p.A.	Sibari-Cassano allo Jonio (CS)	8.000.000	3.373.500	64	18
10	Villaggio Sibari	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sibari-Cassano allo Jonio (CS)	20.000.000	10.509.450	80	79
	TOTALE CALABRIA			**192.000.000**	**97.016.700**		**692**
	PUGLIA						
11	Villaggio All inclusive	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Otranto (LE)	15.150.000	4.500.330	64	34
12	Country Club	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Otranto (LE)	18.000.000	6.631.860	80	75
13	Terme di Santa Cesarea	Terme di Santa Cesarea S.p.A.	Santa Cesarea (LE)	17.000.000	5.027.130	64	27
14	Torre D'Otranto	Torre D'Otranto S.p.A.	Otranto (LE)	10.000.000	2.950.020	64	102
	TOTALE PUGLIA			**60.150.000**	**19.109.340**		**238**
	TOTALE CONTRATTO			**319.266.000**	**141.151.470**		**1.203**

06A07193

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il «Consorzio latte società consortile a r.l.» - I aggiornamento. (Deliberazione n. 16/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che fra l'altro modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4 laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione di limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001), con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio latte società consortile a r.l.», il contratto di programma per l'attuazione di investimenti nel settore del latte ovino da realizzarsi nella regione Sarde-

gna (obiettivo 1), con investimenti pari a 128.217.139 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 63.718.645 euro (di cui 48.534.812 euro a carico dello Stato e i restanti 15.183.833 euro a carico della regione Sardegna); un'occupazione pari a 295,7 U.L.A. e il termine per la realizzazione degli investimenti entro il 2003;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/2005), con la quale il termine per la realizzazione degli investimenti del contratto di programma di cui sopra è stato prorogato all'8 dicembre 2006;

Vista la nota n. 12 del 23 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto la rimodulazione del contratto di programma «Consorzio latte società consortile» che prevede una riduzione degli investimenti pari a 28.679.840 euro, cui corrisponde una diminuzione dell'onere a carico dello Stato pari a 9.062.537, un aumento dell'occupazione pari a 8,562 U.L.A. e la proroga del termine di realizzazione dei nuovi investimenti;

Tenuto conto che, con verbale del 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che il Ministero delle attività produttive evidenzia che il contratto aggiornato mantiene inalterata la propria validità tecnico-finanziaria e viene presentato con il parere favorevole della banca istruttrice;

Considerato che il Ministero delle attività produttive propone di utilizzare parte delle risorse derivanti dalle rimodulazioni del contratto di programma «Consorzio latte Sardegna» per la realizzazione da parte dello stesso Consorzio, di interventi relativi alla comunicazione e marketing e alla realizzazione di controlli di qualità e alle attività di ricerca;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal «Consorzio latte Sardegna società consortile a r.l.», che prevede investimenti nella regione Sardegna, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a*) del trattato C.E. per un importo pari a 99.537.299 euro, relativi a ventisei iniziative, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. Le agevolazioni finanziarie, relative alle nuove iniziative proposte, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli investimenti nel settore agricolo sono calcolate entro i limiti riportati nell'allegata tabella 1.

3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica, per la concessione delle agevolazioni finanziarie, previsto al punto 1.3. della citata delibera n. 56/2001, è determinato in 51.800.886 euro, di cui 39.472.275 euro a carico dello Stato e la restante somma pari a 12.328.611 euro a carico della regione Sardegna.

4. Gli investimenti relativi ai nuovi interventi previsti ai numeri 24, 25 e 26 dell'allegata tabella 1, dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla stipula dell'atto aggiuntivo. Per tutti gli altri interventi è confermato il termine dell'8 dicembre 2006, già previsto al punto 1. della citata delibera n. 44/2005.

5. Le iniziative relative al contratto di programma di cui sopra dovranno realizzare, a regime, un nuova occupazione pari a 304,2 U.L.A. (Unità lavorative annue).

6. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 56/2001.

7. Il Ministero delle attività produttive dovrà verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal regime di aiuti 729/A/2000 in materia agricola e della pesca, citato in premessa.

8. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 122

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO LATTE - I AGGIORNAMENTO

N. Prog.	IMPRESA	Ubicazione unità produttiva	Provincia	Investimenti	Onere finanza pubblica	Regime di aiuto	Agevolazione concedibile	Occupazione (U.L.A.)
1	LA.CE.SA.LATTERIA CENTRO SARDEGNA Soc. Coop. a r.l.	Bortigalia	Nuoro	441.000	226.122	729/A/2000 tab.2	50% ESL	4,8
2	SOCIETA' COOPERATIVA AGROPASTORALE LA RINASCITA a r.l.	Onifai	Nuoro	1.501.400	709.392	729/A/2000 tab.2	50% ESL	8,0
3	COOPERATIVA ALLEVATORI OVINI C.A.O. a r.l.	Siamanna	Oristano	15.652.000	7.826.000	729/A/2000 tab.2	50% ESL	20,9
4	COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE S. ANTONIO DI TERTENIA a r.l.	Tertenia	Nuoro	1.939.400	969.700	729/A/2000 tab.2	50% ESL	2,5
5	L'ARMENTIZIA MODERNA Soc. Coop. a r.l.	Guspini	Cagliari	1.296.700	614.982	729/A/2000 tab.2	50% ESL	4,7
6	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA S. PASQUALE a r.l.	Nulvi	Sassari	610.100	290.865	729/A/2000 tab.2	50% ESL	2,2
7	COOPERATIVA ALLEVATORI VILLANOVESI a r.l.	Villanova M.	Sassari	2.059.200	990.039	729/A/2000 tab.2	50% ESL	4,3
8	LATTERIA SOCIALE SA COSTERA Soc. Coop. a r.l.	Anela	Sassari	646.200	318.137	729/A/2000 tab.2	50% ESL	2,8
9	T.B.A. S.r.l.	Sassari	Sassari	2.787.600	1.379.800	729/A/2000 tab.2	50% ESL	5,0
10	COOPERATIVA SOCIALE ALLE CASCINE a r.l.	Sassari	Sassari	3.479.800	1.716.186	729/A/2000 tab.2	50% ESL	17,0
11	INDUSTRIA CASEARIA DI CANCEDDA IGNAZIO d.: (S.r.l.)	San Basilio	Cagliari	2.930.000	1.463.639	729/A/2000 tab.2	50% ESL	9,8
12	CONSORZIO LATTE Soc.Consortile a r.l.	Macomer	Nuoro	6.784.700	3.392.300	729/A/2000 tab.2	50% ESL	45,0
13	SE.PI. FORMAGGI S.r.l.	Marrubiu	Oristano	2.443.800	1.221.800	729/A/2000 tab.2	50% ESL	12,0
14	INDUSTRIA CASEARIA AGROALIMENTARE SERRA S.r.l.	Ortacesus	Cagliari	1.024.700	512.350	729/A/2000 tab.2	50% ESL	10,8
15	F.O.I. S.r.l.	Macomer	Nuoro	8.652.200	4.326.100	729/A/2000 tab.2	50% ESL	4,9
16	SARDA FORMAGGI S.p.A.	Olbia	Sassari	6.827.000	3.413.000	729/A/2000 tab.2	50% ESL	12,5
17	CENT.TRAL S.r.l.	Serrenti	Cagliari	1.741.400	870.700	729/A/2000 tab.2	50% ESL	12,0
18	CASEIFICIO ARESU & C.L. S.r.l.	Donori	Cagliari	680.500	339.312	729/A/2000 tab.2	50% ESL	3,0
19	OLMEO ANGELINO d.i.	Sassari	Sassari	3.062.600	1.531.300	729/A/2000 tab.2	50% ESL	3,6
20	F.LLI PINNA	Thiesi	Sassari	15.750.000	7.820.103	729/A/2000 tab.2	50% ESL	22,4
21	G.A.M. FORMAGGI S.r.l.	Thiesi	Sassari	1.807.599	903.800	729/A/2000 tab.2	50% ESL	6,0
22	IN.CA.S. S.r.l.	Ozieri	Sassari	686.500	338.900	729/A/2000 tab.2	50% ESL	2,0
23	CACIOC S.r.l.	Giave (Z.I.)	Sassari	2.629.900	1.253.802	729/A/2000 tab.2	50% ESL	13,0
	TOTALE			**85.437.299**	**42.428.329**			**229,2**

Nuove iniziative

N. Prog.	IMPRESA	Ubicazione unità produttiva	Provincia	Investimenti	Onere finanza pubblica	Regime di aiuto	Agevolazione concedibile	Occupazione (U.L.A.)
24	CONSORZIO LATTE Soc.Consortile a r.l. - Marketing							
	Azione 1 - Sistema informativo	Macomer	Nuoro	1.500.000	750.000	29/A/2000 tab.3, 5 C	50%	40,0
	Azione 2 - Campagna comunicazionale			1.800.000	1.350.000	30/2002	75% ESL	
	Azione 3 - Progetto Multimediale			900.000	659.178	30/2002	75% ESL	
		TOTALE MARKETING		**4.200.000**	**2.759.178**			
25	CONSORZIO LATTE Soc.Consortile a r.l. - Controllo Qualità							
	Azione 1 - Definizione standard "Latte Ovino Alta Qualità"	Macomer	Nuoro	167.849	167.849	29/A/2000 tab.3, 5 C	100%	15,0
	Azione 2 - Elaborazione e preparazione Guida Applicativa			40.284	40.284	29/A/2000 tab.3, 5 C	100%	
	Azione 3 - Allestimeno sistemi di autocontrollo aziendali			3.908.985	1.954.493	29/A/2000 tab.3, 6 C	50%	
	Azione 4 - Attivazione del sistema di certificazione			60.425	60.425	29/A/2000 tab.3, 7 C	100%	
	Azione 5 - Certificazione delle aziende zootecniche			755.318	755.318	29/A/2000 tab.3, 7 C	100%	
	Azione 6 - Accreditamento SINCERT dell'O.C.P.A.			67.139	67.139	29/A/2000 tab.3, 6 C	100%	
	TOTALE CONTROLLO QUALITA'			**5.000.000**	**3.045.508**			
26	CONSORZIO LATTE Soc.Consortile a r.l. - Attività di ricerca							
	Progetto 1 - Diversificazione delle produzioni casearie	Macomer	Nuoro	737.357	368.679	729/A/2000 tab. 5	50%	20,0
	Progetto 2 - Congelamento, concentrazione, stoccaggio colture			637.824	318.912	729/A/2000 tab. 5	50%	
	Progetto 3 - Miglioramento tecniche di preparazione e utilizzazione			342.411	342.411	729/A/2000 tab. 5	100%	
	Progetto 4 - Dispositivi sperimentali produzioni biologiche			1.289.076	644.538	729/A/2000 tab. 5	50%	
	Progetto 5 - Tecniche di disidratazione e conservazione			671.394	671.394	729/A/2000 tab. 5	100%	
	Progetto 6 - Tecniche di coltivazione lieviti autoctoni			416.264	416.264	729/A/2000 tab. 5	100%	
	Progetto 7 - Destagionalizzazione disponibilità latte			537.115	537.115	729/A/2000 tab. 5	100%	
	Progetto 8 - Valutazione efficienza sistema refrigerazione			268.558	268.558	729/A/2000 tab. 5	100%	
	TOTALE ATTIVITA' DI RICERCA			**4.900.000**	**3.567.871**			
TOTALE NUOVE INZIATIVE				**14.100.000**	**9.372.557**			**75,0**
TOTALE AGGIONAMENTO CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO LATTE				**99.537.299**	**51.800.886**			**304,2**

06A07194

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 14 luglio 2006.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. (Determinazione n. 4).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimità e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 20 dicembre 2005, n. 78, con la quale veniva approvato il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Vista la nota di data 21 dicembre 2005, prot. CDA/LV/8340, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali per l'espressione del parere di competenza;

Vista la nota di data 23 febbraio 2006 (prot. 3LEG/06/1488) con la quale, a seguito di contatti intercorsi con gli uffici del Garante, si provvedeva a modificare il testo del regolamento stesso;

Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali di data 7 marzo 2006, prot. n. 0004728, con la quale si trasmetteva copia del provvedimento collegiale con il quale l'Autorità esprimeva parere favorevole allo schema di regolamento;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 4 aprile 2006, n. 11, con la quale veniva approvato il testo del regolamento a seguito del parere del Garante di cui sopra;

Vista la nota di data 4 maggio 2006, prot. n. CDA/LV/3041, con la quale la citata deliberazione n. 11 del consiglio di amministrazione dell'Ente veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i controlli di legittimità e di merito; la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 8 maggio 2006, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data dell'8 luglio 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, e le operazioni indispensabili a perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.

Art. 2.

Oggetto e modalità del trattamento

1. Il trattamento ha ad oggetto i dati sensibili e giudiziari identificati nelle schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, e contraddistinte con le lettere da A a C, in riferimento alle operazioni eseguibili per l'attuazione delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel decreto legislativo n. 196/2003 (art. 68, comma 1; art. 71; art. 73, comma 2, lettera *a)*; art. 95; art. 112).

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003).

Art. 3.

Identificazione e denominazione dei trattamenti finalità, fonti normative e operazioni eseguibili

1. In relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal decreto legislativo n. 196/2003, sono state identificate tre categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:

A. Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, dei collaboratori esterni e di coloro che intrattengono rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

B. Attività di formazione e di assistenza a fini di promozione del Parco scientifico e tecnologico AREA Science Park;

C. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, attività di consulenza giuridica e gestione delle polizze assicurative dell'Ente.

2. Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stata redatta una scheda che specifica:

a. denominazione del trattamento;

b. tipi di dati trattati e descrizione riassuntiva del contesto;

c. principali fonti normative legittimanti il trattamento;

d. finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento;

e. operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento «ordinario» dei dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (comunicazione).

Art. 4.

Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, ogni modifica o integrazione delle fonti normative legittimanti il trattamento sarà automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalità perseguite.

SCHEDA A

Denominazione del trattamento
Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, dei collaboratori esterni e di coloro che intrattengono rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
1. dati inerenti lo stato di salute acquisiti per esigenze di gestione del personale, comprese le procedure selettive, la verifica dell'attitudine a determinati lavori e dell'idoneità al servizio, le assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, l'avviamento al lavoro degli inabili, la maternità, l'equo indennizzo, la causa di servizio, lo svolgimento di pratiche assicurative e previdenziali obbligatorie e contrattuali, i trattamenti assistenziali, i riscatti e le ricongiunzioni previdenziali, le denunce di infortunio e/o sinistri, la fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari malattie dei dipendenti o dei loro familiari; 2. dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti acquisiti in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri; 3. dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente previsti; 4. dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali; 5. dati idonei a rivelare l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni e al riconoscimento di permessi (anche per particolari festività e bandi di concorso) ed aspettative; 6. dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico del personale e, in generale, dati inerenti i giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono dipendenti, collaboratori esterni o coloro che intrattengono rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; 7. dati giudiziari riguardanti soggetti che partecipano a procedure di selezione del personale, in conformità e nei limiti previsti dalle normative vigenti; I dati sensibili e giudiziari sopra descritti, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, per tali intendendosi anche le Amministrazioni presso le quale vengono operate le verifiche in merito alle dichiarazioni di autocertificazione, vengono acquisiti dagli uffici preposti e inviati agli uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
Il trattamento di dati sensibili è effettuato nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 196/2003: – *"applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni"* (art. 68, comma 1); – *"instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato"* (art.112).
Fonti normative
Codice Civile; Codice di procedura civile; Codice penale; Codice di procedura penale; R.D. 1054/1924 *(Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato)*; **R.D. 1038/1933**

(Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); **L. 96/1955** *(Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti)*; **L. 1423/1956** *(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)*; **D.P.R. 3/1957** *(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)*; **D.P.R. 361/1957** *(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)*; **L. 69/1992** *(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 361/1957, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali)*; **D.P.R. 1124/1965** *(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)*; **L. 300/1970** *(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)*; **L. 336/1970** *(Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati)*; **L. 1034/1971** *(Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali)*; **D.P.R. 1092/1973** *(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)*; **D.P.R. 102/1978** *(Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste)*; **D.P.R. 833/1978** *(Istituzione del servizio sanitario nazionale)*; **L. 689/1981** *(Modifiche al sistema penale)*; **L. 55/1990** *(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale)*; **L. 205/1990** *(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa)*; **L. 241/1990** *(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)*; **L. 104/1992** *(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)*; **D.Lgs. 546/1992** *(Disposizioni sul processo tributario)*; **L. 537/1993** *(Interventi correttivi di finanza pubblica)*; **L. 47/1994** *(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575)*; **D.Lgs. 490/1994** *(Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47)*; **D.P.R. 487/1994** *(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni)*; **D.Lgs. 626/1994** *(Igiene e sicurezza sul lavoro)*; **L. 335/1995** *(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)*; **D.Lgs. 564/1996** *(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione)*; **L. 59/1997** *(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)*; **D.M. 187/1997** *(Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria)*; **D.P.R. 252/1998** *(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia)*; **D.P.R. 260/1998** *(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59)*; **L. 230/1998** *(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza)*; **D.Lgs. 381/1999** *(Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59)*; **L. 488/1999** *(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2000)*; **L. 68/1999** *(Norme per il diritto al lavoro dei disabili)*; **L. 205/2000** *(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa)*; **D.P.R. 445/2000** *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*; **L. 97/2001** *(Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)*; **D.Lgs. 165/2001** *(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni)*; **D.P.R. 461/2001** *(Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di*

servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); **D.M. 31 gennaio 2001** *(Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260);* **D.Lgs 151/2001** *(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 Marzo 2000, n. 53);* **C.C.N.L. vigenti del comparto enti di ricerca e sperimentazione, Statuto e regolamenti dell'ente vigenti, e normativa ivi richiamata.**

Tipi di dati trattati

- Convinzioni: religiose ☒ filosofiche ☒ d'altro genere ☒ politiche ☒ sindacali ☒
- Stato di salute: patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anche relativo ai familiari ☒
- Vita sessuale (soltanto in relazione ad un'eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) ☒
- Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e, del Codice) ☒

Operazioni eseguite

Forme di trattamento ordinario.

- Raccolta: presso gli interessati ☒ presso terzi ☒
- Altre operazioni ordinarie ☒

Particolari forme di trattamento.

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

☒ INPS - INPDAP (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione, L. 335/1995; D.Lgs. 479/1994); Comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente (nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. 461/2001); INAIL, Autorità di P.S. e/o altre Autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, D.P.R. 1124/1965); Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali ai sensi del CCNL di comparto); soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a dipendenti che si dichiarino portatori di determinate disabilità, nel qual caso il dato viene trattato soltanto dalla competente struttura del Consorzio e per singole iniziative di formazione, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici); Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della L. 68/1999; Autorità giudiziaria (c.p. e c.p.p.); Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e all'esercizio delle libertà sindacali.

SCHEDA B

Denominazione del trattamento

Attività di formazione e di assistenza a fini di promozione del Parco scientifico e tecnologico AREA Science Park

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

1. dati sensibili attinenti alla salute dell'utenza di attività di formazione (corsisti, borsisti, assegnisti, ecc.), sempre che sia indispensabile per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici;
2. dati sensibili attinenti alla salute dei bambini frequentanti l'asilo nido aziendale.

I dati sensibili sopra descritti, raccolti presso gli interessati, vengono acquisiti dagli uffici preposti e inviati agli uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Il trattamento di dati sensibili è effettuato nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 196/2003:

– *"gestione di asili nido"* (art. 73, comma 2, lett. a).

– *"istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata"* (art. 95).

Fonti normative

D.P.R. 102/1978 *(Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste)*; **L. 845/1978** *(Legge quadro sulla Formazione professionale)*; **L.R. 76/1982** *(Ordinamento della Formazione Professionale)*; **L. 419/1999** *(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59)*; **D.Lgs. 381/1999** *(Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59)*; **D.P.R. 445/2000** *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*; **L. 53/2003** *(Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione)*; **Decreto Presidente della Regione F.V.G. 7/2005** *(Regolamento accreditamento sedi)*; **Statuto e regolamenti dell'ente vigenti, e normativa ivi richiamata.** **Statuto e regolamenti dell'Ente vigenti, e normativa ivi richiamata.**

Tipi di dati trattati

- Stato di salute: patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒

Operazioni eseguite
Forme di trattamento ordinario. • Raccolta: presso gli interessati ☒ • Altre operazioni ordinarie ☒
Particolari forme di trattamento. Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒ Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione dell'utenza esterna (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a soggetti che si dichiarino portatori di determinate disabilità, nel qual caso il dato viene trattato soltanto dalla competente struttura del Consorzio e per singole iniziative di formazione, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici); Direzione Centrale Regionale del Lavoro, Università, Ricerca e Formazione Professionale e Uffici competenti, centrali e periferici, degli Enti pubblici finanziatori, limitatamente ai dati sensibili relativi a soggetti che si dichiarino portatori di determinate disabilità, laddove sia indispensabile per consentire l'attività ispettiva.

SCHEDA C

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, attività di consulenza giuridica e gestione delle polizze assicurative dell'Ente
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
1. dati sensibili e giudiziari inerenti i soggetti coinvolti in controversie trattate in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi; 2. dati sensibili, con specifico riguardo ai dati di carattere sanitario, trattati in relazione all'attivazione di coperture assicurative. I dati sensibili e giudiziari sopra descritti, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli uffici preposti e inviati agli uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
Il trattamento è effettuato nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 196/2003: – *"trattamenti effettuati al fine di* (...omissis...) *g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare, e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie; h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;* (...omissis...) *m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale"* (art.112, comma 2). – *"far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria* (...omissis...)"(art. 71).

Fonti normative
Codice Civile; Codice di procedura civile; Codice penale; Codice di procedura penale; R.D. 1054/1924 *(Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato)*; **R.D. 1038/1933** *(Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti)*; **L. 1423/1956** *(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)*; **D.P.R. 3/1957** *(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)*; **D.P.R. 1124/1965** *(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)*; **L. 300/1970** *(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)*; **L. 1034/1971** *(Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali)*; **L. 689/1981** *(Modifiche al sistema penale)*; **D.P.R. 102/1978** *(Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste)*; **L. 205/1990** *(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa)*; **D.Lgs. 546/1992** *(Disposizioni sul processo tributario)*; **D.P.R. 260/1998** *(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59)*; **L. 97/2001** *(Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)*; **D.Lgs. 381/1999** *(Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59)*; **D.Lgs. 165/2001** *(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni)*; **D.P.R. 461/2001** *(Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie)*; **D.M. 31 gennaio 2001** *(Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260)*; **C.C.N.L. vigenti del comparto enti di ricerca e sperimentazione, Statuto e regolamenti dell'ente vigenti, e normativa ivi richiamata.**
Tipi di dati trattati
• Origine: razziale ☒ etnica ☒ • Convinzioni: religiose ☒ filosofiche ☒ d'altro genere ☒ politiche ☒ sindacali ☒ • Stato di salute: patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ • vita sessuale ☒ • dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. "e", del Codice) ☒

Operazioni eseguite
Forme di trattamento ordinario. • Raccolta: presso gli interessati ☒ presso terzi ☒ • Altre operazioni ordinarie ☒
Particolari forme di trattamento. Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo; autorità giudiziaria e organi ausiliari; Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza; Compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni.

Trieste, 14 luglio 2006

Il presidente: PEDICCHIO

06A07050

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «MILIARDARIO», lotteria nazionale ad estrazione istantanea «FAI SCOPA» e lotteria nazionale ad estrazione istantanea «MEDAGLIA D'ORO».

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «MILIARDARIO»

blocchetto numero	biglietti dal	al
4050291	000	59
4050292	000	59
4050293	000	59

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «FAI SCOPA»

blocchetto numero	biglietti dal	al
644974	000	149

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «MEDAGLIA D'ORO»

blocchetto numero	biglietti dal	al
522175	000	149

06A07237

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 luglio 2006

Dollaro USA	1,2767
Yen	145,82
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,528
Corona danese	7,4618
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68430
Fiorino ungherese	272,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9365
Corona svedese	9,2330
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	38,110
Franco svizzero	1,5713
Corona islandese	92,92
Corona norvegese	7,8615
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2520
Nuovo leu romeno	3,5447
Rublo russo	34,2240
Nuova lira turca	1,9010
Dollaro australiano	1,6672
Dollaro canadese	1,4346
Yuan cinese	10,1753
Dollaro di Hong Kong	9,9216
Rupia indonesiana	11611,59
Won sudcoreano	1219,89
Ringgit malese	4,6689
Dollaro neozelandese	2,0708
Peso filippino	65,725
Dollaro di Singapore	2,0138
Baht tailandese	48,315
Rand sudafricano	8,7961

Cambi del giorno 1º agosto 2006

Dollaro USA	1,2759
Yen	146,42
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,480
Corona danese	7,4620
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68370
Fiorino ungherese	273,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9301
Corona svedese	9,2103
Tallero sloveno	239,67
Corona slovacca	38,090
Franco svizzero	1,5718
Corona islandese	92,51
Corona norvegese	7,8745
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2550
Nuovo leu romeno	3,5481
Rublo russo	34,2190
Nuova lira turca	1,9150
Dollaro australiano	1,6754
Dollaro canadese	1,4457
Yuan cinese	10,1728
Dollaro di Hong Kong	9,9174
Rupia indonesiana	11610,69
Won sudcoreano	1219,70
Ringgit malese	4,6845
Dollaro neozelandese	2,0680
Peso filippino	65,671
Dollaro di Singapore	2,0165
Baht tailandese	48,327
Rand sudafricano	8,8800

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07322-06A07321

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 54/1 del 9 giugno 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincomicina 11% Chemifarma Spa».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 2006, a pagina 57:

laddove è scritto:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102747019;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102747021.

leggasi:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103471013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103471025.

06A07230

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione ad ampliare il proprio magazzino generale alla società ONT Magazzini Generali S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 19 luglio 2006 la società ONT Magazzini Generali S.p.a., con sede in Milano, via Triboniano n. 103, viene autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un'area scoperta di circa mq. 15.000, sita in via Triboniano n. 135.

06A07118

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Assegnazione di finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci, ai sensi dell'articolo 48, commi 5, lettera *g)*, e 19, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Finalità e caratteristiche generali

Nell'ambito della promozione della ricerca indipendente sui farmaci, finanziata ai sensi del comma 19 della legge n. 326/2003, l'Agenzia italiana del farmaco, d'ora in poi denominata AIFA, intende promuovere delle ricerche che intervengano su quelle aree che:

a) soffrono di una cronica carenza di interesse di mercato, per esempio per la (relativa) rarità delle popolazioni coinvolte e perché i farmaci non sono più coperti da brevetto;

b) coincidono con grandi popolazioni e problemi che per la loro estensione possono avere implicazioni importanti a livello di salute pubblica e di sostenibilità economica;

c) riguardano popolazioni che di norma sono escluse dagli studi sull'efficacia e sicurezza dei farmaci, quali ad esempio neonati e bambini, donne in gravidanza, grandi anziani;

d) sono penalizzate dalla carenza in Italia di fondazioni e istituzioni interessati a finanziare studi sul farmaco.

Le caratteristiche clinico-epidemiologiche dei problemi e delle popolazioni che richiedono progetti di ricerca sul farmaco devono quindi essere caratterizzate da:

forte radicamento nelle strategie assistenziali, rappresentando così un'occasione importante per esprimere la forte integrazione fra l'attività delle regioni e dell'AIFA all'interno del SSN;

promozione di una ricerca che sia lo strumento privilegiato e permanente anche per la formazione di tutti gli operatori sanitari i quali devono essere coinvolti nella produzione, e non solo nell'applicazione, di conoscenze basate su prove di efficacia.

Soggetti ammessi al finanziamento

Gli studi proposti dovranno uniformarsi ai requisiti richiesti per gli studi non profit secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2004 e dovranno caratterizzarsi come studi clinici (e non preclinici o riguardanti meccanismi d'azione) su farmaci di fondamentale interesse per il Servizio sanitario nazionale (SSN).

I finanziamenti per i progetti di ricerca sono destinati a enti pubblici e privati non profit.

Nel presentare le lettere di intenti inerenti al bando per la ricerca indipendente 2006 dell'AIFA occorre tenere presente le seguenti informazioni:

ciascun proponente potrà presentare, in qualità di responsabile, una sola lettera di intenti;

non saranno accettate lettere di intenti il cui proponente abbia avuto un progetto finanziato (in qualità di responsabile scientifico) nel bando AIFA 2005;

per gli studi dell'area 2 e dell'area 3 le unità operative che reclutano pazienti non potranno partecipare a più di tre lettere di intenti;

non saranno accettate proposte il cui contenuto sia considerato, dalla Commissione ricerca & sviluppo (CRS), sovrapponibile con uno dei cinquantaquattro progetti approvato nei bandi AIFA 2005 (per la lista, consultare www.agenziafarmaco.it);

nel caso di studi multinazionali, il finanziamento AIFA potrà riguardare esclusivamente la quota italiana, a condizione comunque che si tratti di uno studio con le caratteristiche della ricerca indipendente;

al fine di sostenere la priorità di ricerca clinica, non verranno prese in considerazione progetti che propongano studi sul meccanismo d'azione dei farmaci;

studi clinici di fase 1 e 2 non saranno di norma accettati, tranne in casi adeguatamente motivati per lo studio di farmaci orfani designati dall'EMEA;

il finanziamento da parte dell'AIFA per i progetti dell'area 1 non potrà superare una quota massima di 300.000 euro per ciascuna proposta;

la presentazione delle lettere di intenti dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2006, esclusivamente per via telematica, attraverso il sito web dell'AIFA (www.agenziafarmaco.it).

Per il bando 2006 il co-finanziamento, da parte di aziende o enti pubblici e privati che abbiano interesse a sostenere il programma di ricerca indipendente dell'AIFA, è consentito solamente con le seguenti modalità:

possono essere forniti da parte delle aziende produttrici farmaci per i progetti dell'area 1;

possono essere forniti da parte delle aziende produttrici principi attivi rimborsati dal SSN nel caso in cui sia prevista una modalità di confezionamento finalizzata a una somministrazione «in cieco»;

possono essere effettuati co-finanziamenti per i progetti relativi ai farmaci dell'area 1.1;

per le altre tematiche (tematiche 1.2 e 1.3 dell'area 1, e aree 2 e 3) le aziende o enti pubblici e privati possono co-finanziare solo per area o per tematica, e non per uno studio specifico, a condizione che l'entità complessiva del finanziamento di ciascun ente non superi la cifra di 500.000 euro, e che la dichiarazione di disponibilità al co-finanziamento da parte del potenziale sponsor venga effettuata entro la scadenza prevista per la valutazione delle lettere di intenti, e comunque entro il 30 novembre 2006;

al momento della pubblicazione dei risultati finali del bando verranno resi pubblici i contributi ottenuti dall'AIFA attraverso questa modalità.

Aree ammesse al finanziamento

Area 1: farmaci orfani per malattie rare o farmaci per sottogruppi di pazienti non responder.

Questa area è destinata a progetti riguardanti:

farmaci orfani per malattie rare, approvati o designati dall'EMEA;

trattamenti off-label nelle malattie rare;

farmaci in pazienti non-responder nei confronti delle terapie standard.

Verranno presi in considerazione, pertanto, progetti inerenti ai farmaci orfani già approvati o che abbiano ricevuto una designazione dall'EMEA, ai farmaci già disponibili in commercio, con particolare attenzione ai farmaci generici o il cui brevetto sta per scadere, nei confronti dei quali l'industria farmaceutica non ha interesse a sviluppare conoscenze per indicazioni aggiuntive «di nicchia» nel trattamento di malattie rare. Per le terza tematica di questa area possono essere considerati progetti su farmaci indirizzati a piccole sottopopolazioni di pazienti refrattari alle terapie standard e nei cui confronti non vi sia l'interesse dell'industria ad approfondire le conoscenze. Per tutte le tematiche, nonostante la relativa rarità delle condizioni cliniche oggetto dello studio, la ricerca deve di norma essere di tipo comparativo, con un gruppo di controllo preferibilmente concorrente.

L'area 1 comprende le seguenti tematiche:

1) valutazione del profilo beneficio-rischio dei farmaci orfani per malattie rare, approvati o designati dall'EMEA.

Nota: per verificare la presenza del farmaco fra quelli pertinenti, consultare l'elenco http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/alforphreg.htm

2) valutazione del profilo beneficio-rischio nei trattamenti off-label nelle malattie rare.

Nota: saranno considerate solo le malattie presenti nel decreto del Ministero della sanità n. 279 del 18 maggio 2001 e nel successivo accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002, disponibili presso il sito web dell'Istituto superiore di sanità (ISS) (www.iss.it) o nell'elenco del National Institutes of Health (NIH) (http://rarediseases.info.nih.gov/asp/ diseases/diseases.asp?this=A#toplist);

3) valutazione del profilo beneficio-rischio dei farmaci in pazienti non-responder nei confronti delle terapie standard.

Nota: si fa riferimento a ricerche riguardanti sottogruppi di pazienti affetti da patologie che non rispondono alle terapie standard (per esempio, modificazione genetica riguardante il metabolismo o il target di un farmaco), e per cui esiste un razionale per trattamenti mirati. La ricerca deve riguardare comunque sottopopolazioni di piccole dimensioni e deve essere evidente la mancanza di interesse dell'industria a sostenere la ricerca. È esclusa la patologia tumorale.

Area 2: confronto fra farmaci e fra strategie terapeutiche per patologie e condizioni cliniche ad elevato impatto per la salute pubblica e per il SSN.

Questa area si riferisce strettamente a studi randomizzati e controllati di fase 3 o 4. Gli studi devono riguardare solo farmaci presenti in fascia A e H ed esaminare il profilo beneficio-rischio comparativo di singoli farmaci o di strategie farmacologiche. I confronti possono comprendere oltre all'utilizzo di farmaci anche interventi non farmacologici. Verrà data priorità agli studi rivolti a pazienti complessi e/o fragili (ad es. bambini ed anziani), anche a causa della numerosità ed eterogeneità dei trattamenti ricevuti e all'impiego, dove compatibile con il razionale dello studio, di farmaci che non abbiano protezioni brevettuali, o farmaci vicini a perdere il brevetto o a basso costo.

L'area 2 comprende le seguenti tematiche:

1) strategie terapeutiche per ottimizzare il trattamento dell'ictus cerebrovascolare.

Nota: si fa riferimento a studi riguardanti l'impiego dei trombolitici in associazione con altri farmaci e/o inseriti in specifiche strategie assistenziali, con particolare riferimento ai dosaggi, ai tempi e alle modalità di somministrazione;

2) strategie terapeutiche di trattamento per il diabete di tipo II che includono il confronto fra diversi ipoglicemizzanti orali disponibili;

3) strategie terapeutiche per il trattamento di pazienti affetti da broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) complicata da scompenso cardiaco;

4) strategie terapeutiche per il trattamento dell'asma bronchiale.

Nota: si fa riferimento a studi del profilo beneficio-rischio con particolare attenzione ai beta2 adrenergici long-acting e all'anticorpo monoclonale antiIgE;

5) strategie terapeutiche di ottimizzazione del trattamento con farmaci oncologici con target antitumorale specifico.

Nota: si fa riferimento a studi mirati alla ottimizzazione della durata di terapia, dosaggio, e impiego concomitante, di farmaci con target antitumorale specifico (per esempio: anticorpi monoclonali, inibitori della tirosin chinasi);

6) strategie terapeutiche di ottimizzazione del trattamento con anestetici generali e miorilassanti in chirurgia.

Nota: si fa riferimento a studi comparativi del profilo beneficio-rischio di diverse strategie di anestesia per specifici interventi chirurgici;

7) strategie terapeutiche di trattamento per i pazienti in dialisi.

Nota: si fa riferimento a studi comparativi del profilo beneficio-rischio dei trattamenti impiegati nella prevenzione delle complicanze (per esempio: anemia, iperlipemia, ecc.) dei pazienti in dialisi;

8) strategie terapeutiche per la prevenzione delle fratture osteoporotiche.

Nota: si fa riferimento a studi sia di confronto «testa a testa» tra specifici trattamenti farmacologici, sia di confronto tra trattamenti farmacologici e strategie assistenziali basate su interventi non farmacologici (per esempio: interventi di informazione/educazione relativamente a dieta, esercizio fisico, strategie di riduzione del rischio di fratture);

9) strategie terapeutiche di trattamento del dolore in pediatria.

Nota: si fa riferimento a studi riguardanti il profilo beneficio-rischio nel trattamento del dolore post operatorio, post traumatico, e nel corso di procedure invasive;

10) strategie terapeutiche di ottimizzazione del trattamento con farmaci cardiovascolari in pediatria e neonatologia.

Area 3: studi di farmacoepidemiologia sul profilo beneficio-rischio dei trattamenti e studi sull'impatto di strategie di miglioramento dell'appropriatezza delle cure.

Questa area riguarda esclusivamente studi di farmaci in commercio di uso diffuso e/o crescente, motivati soprattutto da esigenze di approfondire le conoscenze sui rischi e rivalutarne il profilo beneficio-rischio. Questa area riguarda inoltre studi mirati a valutare l'impatto di strategie atte a promuovere l'appropriatezza nell'uso dei farmaci. A differenza delle proposte presentate nell'area 2, gli studi potranno avere, in relazione alle caratteristiche del problema in studio, sia un disegno sperimentale randomizzato che osservazionale. Particolare attenzione sarà posta nel favorire studi rivolti a pazienti complessi e/o fragili (ad es. bambini ed anziani) anche a causa della numerosità ed eterogeneità dei trattamenti ricevuti. Per quanto riguarda più specificamente gli studi per il miglioramento dell'appropriatezza, questi dovranno essere disegnati per permettere una valutazione dell'impatto degli interventi (per esempio, con controlli concorrenti o con valutazione «prima-dopo») con indicatori non solo di processo ma, quando possibile, anche di esito clinico e/o soggettivo.

L'area 3 comprende le seguenti tematiche:

1) studi sull'utilizzo di psicofarmaci nei bambini e negli adolescenti;

2) studi sul trattamento con farmaci antipsicotici dei disturbi del comportamento dei pazienti con demenza.

Nota: si fa riferimento a studi su strategie che comprendono il confronto fra farmaci antipsicotici tipici e di seconda generazione;

3) studi sui trattamenti farmacologici nella donna in gravidanza e nella preparazione farmacologica ad interventi di fecondazione assistita.

Nota: si fa riferimento a studi sugli eventi avversi materno-fetali, sull'ottimizzazione del trattamento del diabete in gravidanza, e sugli interventi ormonali nella fecondazione assistita;

4) valutazione del profilo beneficio-rischio nel trattamento con bifosfonati.

Nota: si fa riferimento a studi sull'insorgenza di gravi effetti collaterali (per es. all'osteonecrosi della mandibola);

5) studi sugli interventi di profilassi o terapia dell'epatite virale cronica B.

Nota: si fa riferimento a studi di: valutazione comparativa del profilo beneficio-rischio dei trattamenti antivirali; valutazione della risposta anticorpale nei confronti di vaccini che hanno presentato problemi di bassa immunogenicità;

6) studi sui trattamenti farmacologici per la cefalea cronica.

Nota: si fa riferimento anche a studi riguardanti la comparsa di dipendenza e di cefalee attribuibili all'uso eccessivo di FANS e triptanici;

7) studi sull'impiego dell'albumina e delle immunoglobuline nella pratica clinica;

8) studi sull'utilizzo dei trattamenti farmacologici combinati in pazienti anziani con patologie multiple.

Nota: si fa riferimento a studi che includono pazienti affetti da ipertensione, diabete, e patologia cardiovascolare anche in associazione con altre patologie. Si valuterà la possibilità di applicazione a questi pazienti delle linee guida disponibili; si valuteranno gli effetti avversi dovuti all'interazione fra farmaci;

9) studi di valutazione dell'impatto di interventi di informazione rivolti al pubblico e/o ad associazioni di pazienti, sull'appropriatezza d'uso dei farmaci e sulla spesa farmaceutica.

Nota: si fa riferimento a studi di dimensione almeno regionale in grado di valutare, con disegno randomizzato o osservazionale, l'impatto di interventi organizzativi e/o progetti educativi.

Presentazione delle domande

L'ente che intende presentare un progetto di ricerca dovrà inviare all'AIFA una lettera di intenti in italiano, entro e non oltre il 30 settembre 2006, mediante compilazione della modulistica disponibile sul sito web dell'AIFA all'indirizzo www.agenziafarmaco.it

Ai fini dell'accettazione farà fede la data di acquisizione da parte del sistema informatico del modulo debitamente compilato.

Non saranno ammesse a valutazione le lettere di intenti presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte o inviate oltre il limite sopra indicato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si rimanda al testo integrale del bando pubblicato sul sito www.agenziafarmaco.it

06A07292

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Meninvact».

Estratto provvedimento UPC/II/2358 del 4 luglio 2006

Specialità medicinale: MENINVACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035437019/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione;

A.I.C. n. 035437021/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035437033/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0458/001/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche contenute nelle sezioni 3. 2. P. 5. 1 dei moduli CTD.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2373 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: MENINVACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035437019/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione;

A.I.C. n. 035437021/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035437033/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0458/001/II/031, R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5, 4.8 e 6.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07188-06A07189

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Menjugate».

Estratto provvedimento UPC/II/2374 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035436017/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per soluzione;

A.I.C. n. 035436029/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035436031/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001/II/032, R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5, 4.8 e 6.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07187

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società I.S.F. S.p.a., in Roma

Con la determinazione n. aM - 254/2006 del 12 luglio 2006 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina km 10,40, rilasciata alla società I.S.F. S.p.a.

06A07192

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viderm»

Con la determinazione n. aR.M.321/D 84 del 21 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto Ganassini S.p.a. di ricerche biochimiche, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

VIDERM - Pomata tubo 25 ml - A.I.C. n. 032200014.

06A07183

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Diazepam» e «Digossina».

Con la determinazione n. aR.M.443/D 85 del 21 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pierrel Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

DIAZEPAM - «5 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 032685012/G;

DIGOSSINA:

30 compresse 0,250 mg - A.I.C. n. 029995014/G;

30 compresse 0,125 mg - A.I.C. n. 029995026/G.

06A07184

Revoca dell'autorizzazione alla società Medicair Centro Sud S.r.l., in San Martino in Pensilis, alla produzione di gas medicinali per uso umano.

Con la determinazione n. aG - 62/2006 del 19 luglio 2006 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in San Martino in Pensilis (Campobasso) via Contrada Mandrilli, rilasciata alla società Medicair Centro Sud S.r.l.

06A07190

Revoca della sospensione alla società I.S.F. S.p.a., in Roma dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aM - 256/2006 del 17 luglio 2006 è stata revocata, su richiesta della ditta, la sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina km 10,40, rilasciata alla società I.S.F. S.p.a.

06A07191

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 aprile 2006 del Ministero della salute, recante: «Recepimento della direttiva 2005/10/CE della Commissione del 4 febbraio 2005, recante definizioni dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006, nella tabella dell'allegato II, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 38, prima colonna, in corrispondenza del «Parametro» Limite di quantificazione, dove è scritto: «Non oltre 0,9 μg/*k2*», leggasi: «Non oltre 0,9 μg/*kg*»;

ed ancora, alla seconda colonna, al punto 4.4., all'ultimo rigo, dove è scritto: «... contaminants/sampling_*cn*.htm», leggasi: «... contaminants/sampling_*en*.htm».

06A07222

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-180) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00